

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00248

[scarica pdf](#)

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 37 del 17/01/2023

Firmatari

Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/01/2023

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
<u>BAGNAI ALBERTO</u>	LEGA - SALVINI PREMIER	17/01/2023
<u>CAVANDOLI LAURA</u>	LEGA - SALVINI PREMIER	17/01/2023
<u>MIELE GIOVANNA</u>	LEGA - SALVINI PREMIER	17/01/2023

Commissione assegnataria

Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE).

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/01/2023

Stato iter: **18/01/2023**

Partecipanti allo svolgimento/discussione

ILLUSTRAZIONE		18/01/2023
<u>Resoconto</u> <u>CENTEMERO GIULIO</u>	LEGA - SALVINI PREMIER	
RISPOSTA GOVERNO		18/01/2023
<u>Resoconto</u> <u>ALBANO LUCIA</u>	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)	
REPLICA		18/01/2023
<u>Resoconto</u> <u>CENTEMERO GIULIO</u>	LEGA - SALVINI PREMIER	

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/01/2023

SVOLTO IL 18/01/2023

CONCLUSO IL 18/01/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00248

presentato da

CENTEMERO Giulio

testo di

Martedì 17 gennaio 2023, seduta n. 37

CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e MIELE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

con l'articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stata prevista la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento;

pur plaudendo alla novella legislativa, permangono alcuni dubbi interpretativi in merito a quale documentazione l'intermediario debba acquisire – nella fattispecie di titoli e partecipazioni inseriti nell'ambito di un rapporto di risparmio amministrato, in assenza di una perizia come per i titoli non quotati – per tenere conto della rideterminazione del valore fiscale ai fini dell'applicazione del regime amministrato alle successive plusvalenze;

un altro aspetto che sarebbe opportuno chiarire concerne l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva: se dovesse essere l'intermediario, che assumerebbe così il ruolo di sostituto d'imposta, il versamento della medesima sarebbe possibile anche se i titoli rivalutati non venissero successivamente venduti e, quindi, non vi fosse nell'immediato la realizzazione di reddito; tuttavia, considerata l'attuale mancanza di un'espressa previsione normativa nel merito, si potrebbe ravvisare un contrasto giuridico con la prevista possibilità di rateizzare l'imposta a partire dal 15 dicembre 2023; qualora, invece, a versare dovesse essere il contribuente, dovendosi effettuare il versamento a decorrere dal 15 dicembre 2023, ci sarebbe un disallineamento temporale che impedirebbe all'intermediario di tenere conto del valore fiscale rideterminato ai fini del calcolo delle plusvalenze realizzate tra il 1° gennaio 2023 ed il 15 dicembre 2023, in quanto non avrebbe ancora contezza del versamento dell'imposta del 16 per cento;

in ultimo, con riferimento ai titoli inseriti in rapporti con opzione per il risparmio gestito, poiché la movimentazione dei titoli non rientra nella facoltà del contribuente ma è prerogativa dell'intermediario, la norma sulla rideterminazione del valore fiscale sembrerebbe non trovare applicazione in tale fattispecie, a eccezione dei cosiddetti mandati di gestione con istruzioni particolari –:

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare in merito a quanto esposto in premessa, al fine di rendere pienamente operativa la disposizione normativa di cui al comma 107, dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023.

(5-00248)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 gennaio 2023

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-00248

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disposizione introdotta all'articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha previsto la facoltà di assumere, ai fini del computo delle plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli e partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023 invece che il valore pari al costo di

acquisto, applicando un'imposta sostitutiva con aliquota del 16 per cento.

In particolare, gli On.li interroganti sollevano alcuni dubbi interpretativi relativamente:

alla documentazione che l'intermediario deve acquisire al fine di tener conto, nell'ambito del regime del risparmio amministrato, del valore fiscale rideterminato nella quantificazione delle eventuali plusvalenze realizzate;

al soggetto tenuto al versamento della predetta imposta sostitutiva;

alla possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni inseriti in rapporti per i quali è esercitata l'opzione del risparmio gestito, atteso che, in tal caso, la movimentazione dei titoli è prerogativa dell'intermediario.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, commi da 107 a 109, della legge di bilancio per il 2023, ha previsto la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, nonché dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

In particolare, il suddetto comma 107, modificando l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, ha introdotto per la prima volta la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni quotate in mercati regolamentati detenuti alla data del 1° gennaio 2023.

A differenza della rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, atteso che il valore dei titoli, delle quote o dei diritti quotati in un mercato regolamentato è un valore reso pubblico dal mercato di riferimento, non si rende necessaria la redazione della perizia giurata di stima.

In linea con la previsione di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, il valore sul quale deve essere calcolata e versata l'imposta sostitutiva è quello derivante dalla media aritmetica dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022.

Pertanto, tenuto conto della pubblicità dei valori di quotazione, nel caso in cui i titoli siano detenuti in un rapporto per il quale è stata esercitata l'opzione per il regime del risparmio amministrato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997, non è necessario produrre alcuna documentazione relativa ai criteri di determinazione del valore delle partecipazioni cui si è fatto riferimento in sede di rideterminazione del costo fiscale delle stesse.

Per quanto riguarda il soggetto tenuto al versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal successivo comma 108 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, in assenza di una disposizione specifica, si ritiene che il versamento, come avviene anche per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, debba essere eseguito dal contribuente.

Nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2002, n. 12/E, in merito alla possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, è stato chiarito che: «tale possibilità prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo».

Ciò posto, tenuto conto che, come detto, nel caso di rideterminazione del valore di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati non è necessaria la perizia, qualora il contribuente intenda cedere la partecipazione prima del 15 novembre 2023 ed abbia optato per l'applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all'intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l'imposta sostitutiva o almeno la prima rata, ancorché non siano ancora scaduti i termini per il versamento (15 novembre 2023), al fine di consentire all'intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza.

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sull'incremento di valore